

Legge regionale 07 novembre 1994, n.84

Modifica dei termini previsti dalla L.R. 9-9-1991, n. 46

ARTICOLO UNICO

1. Il termine del 30 novembre, di cui all'art. 3, primo comma, della LR 9 settembre 1991, n. 46, e' anticipato al 15 novembre.
2. I termini del 30 dicembre e del 15 gennaio di cui all'art. 4, secondo comma, sono anticipati rispettivamente al 15 novembre e al 30 novembre.
3. I termini del 15 dicembre, di cui all'art. 3, secondo e terzo comma, sono anticipati al 30 novembre.
4. I termini del 15 gennaio, di cui all'art. 4, primo e terzo comma, sono anticipati entrambi al 30 novembre.
5. I termini del 30 gennaio e del 28 febbraio, di cui all'art. 5, sono entrambi anticipati al 15 gennaio.
6. I termini del 15 aprile e del 15 maggio, di cui all'art. 6, sono entrambi anticipati al 15 febbraio.
7. Il termine del 31 marzo, di cui all'art. 7, e' anticipato al 15 gennaio. Entro tale data i legali rappresentanti degli Enti beneficiari dei contributi regionali presentano, in sostituzione del rendiconto consuntivo, ove non ancora approvato, una dichiarazione contenente la relazione illustrativa prevista dallo stesso art. 7.